

Le Amministrazioni di Sostegno dal sapore (amaro) di Interdizione

E' affermazione nota (e condivisa) che la legge sull'Amministrazione di Sostegno rappresenta una **“rivoluzione copernicana”** in tema di tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.

Una rivoluzione copernicana sia in ambito giuridico (evito di reiterare le conosciute differenze con gli altri istituti tradizionali), sia in ambito sociale.

Lo stesso linguaggio giuridico del legislatore è mutato. Lo stesso intento del legislatore è diverso: non più proteggere la società dai “pazzi”, ma tutelare e sostenere la persona nel suo agire quotidiano privandola, con la minore limitazione possibile, della capacità di agire.

Insomma: “una sfida di solidarietà”.

Per fare questo, si è scelto un istituto flessibile e **“personalizzato”**.

Il codice civile non immagina (e non stimola) un'amministrazione di sostegno uguale ad un'altra. Induce, invece, all'eterogeneità, alla personalizzazione. Diverse sono le persone, diverse sono le esigenze di cura e di sostegno, diverse sono le relazioni umane, sociali, professionali, diverso è il livello di integrazione (o di abbandono), diverse sono le esigenze patrimoniali per ognuno di noi, diverso sarà il decreto di amministrazione di sostegno.

Il legislatore ha immaginato e voluto l'amministrazione di sostegno come un “progetto di vita e di sostegno”. E si ritiene questo ragionamento ancor più valido allorquando questo progetto di vita è rivolto a tutela di una persona con disabilità.

E, proprio con riguardo a queste ultime, che meraviglioso (*rectius*: giusto) sarebbe se si riuscisse ad “unire” le tutele (e i compiti) dell'amministratore di sostegno (e del suo decreto di nomina con l'indicazione degli atti), con una “norma congelata” del nostro ordinamento giuridico quale **l'art. 14** dal titolo *“Progetti individuali per le persone disabili”* della legge 8 Novembre 2000 N° 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*.

A mero titolo esemplificativo se ne riporta il testo della norma:

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

Orbene: personalizzare l'amministrazione di sostegno in base alle esigenze personali del beneficiario, come si è detto, dovrebbe essere regola naturale dell'istituto.

Ma nell'ipotesi in cui la tutela dovesse avere ad oggetto una persona con disabilità, sarebbe enormemente utile per quest'ultimo poter "associare" ai compiti del decreto di nomina dell'amministratore, anche il progetto individuale di vita redatto dall'ente comunale.

Ciò, ad esempio, condurrebbe non solo ad una "vera" personalizzazione e azione di "sostegno" del disabile, ma anche **al controllo da parte dell'amministratore**, ad esempio, **dei compiti e servizi che gli enti pubblici e privati devono erogare al beneficiario** (per garantirne la integrazione sociale) e – laddove dovessero sussistere delle inadempienze o violazioni – una tempestiva ed efficace tutela giudiziaria o stragiudiziaria promossa dall'amministratore di sostegno.

Questa sembra essere una strada (giuridicamente e sociologicamente) giusta e utile da perseguire per la tutela delle persone con disabilità ma anche per una coesa e corretta azione dell'ordinamento giuridico che pone in essere la "presa in carico" del soggetto debole.

Purtroppo, però, si registrano ancora provvedimenti di amministrazione di sostegno dal sapore (amaro) di interdizione.

Provvedimenti, insomma, che sembrano rappresentare solo la "forma" del decreto di nomina, solo la "snellezza" del procedimento di tutela, ma nei contenuti "non personalizzanti" delle esigenze del beneficiario e dei compiti dell'amministratore.

Anche una sorta di "procura generale ad agire" – come in parte potrebbero intendersi i compiti del tutore nell'interdizione – e non già una univoca e personalizzata indicazione degli atti che richiedono la rappresentanza esclusiva, di quelli che necessitano l'assistenza e, infine, di quelli che il beneficiario può compiere autonomamente.

Insomma, sembrano snaturare la *ratio legis* sull'amministrazione di sostegno quei provvedimenti di nomina abbastanza generici e seriali.

Si comprendono, ovviamente, le esigenze di velocizzare i "tempi della giustizia" (troppo ingolfata dal carico di procedimenti e da eccessive e macchinose procedure) e il difficile, costante e faticoso lavoro della magistratura, ma non può però "spersonalizzarsi" un istituto quale

l'amministrazione di sostegno che è stato voluto come un **"vestito su misura"** per il soggetto fragile.

Un abito, tra l'altro, che muta (e deve mutare!) con il mutare delle esigenze sociali, patrimoniali, civili del soggetto con disabilità (si pensi, ad esempio, dall'integrazione scolastica, all'integrazione lavorativa...)

Compiendo azioni diverse dalla personalizzazione dei procedimenti e degli atti, i decreti di nomina di amministratori di sostegno rievocano i ricordi delle sentenze di interdizione, in cui – in maniera uguale per tutti – si dichiara univocamente "lo stato di interdizione".

Non sembrano opportune, così, certe prassi diffuse in alcuni tribunali di provvedimenti seriali e schematici.

A mero titolo esemplificativo, si riporta l'allegato prestampato.

Oltre a destare perplessità sull'idoneità e la finalità di "personalizzazione" del progetto di vita di sostegno, l'allegato prestampato solleva anche dubbi applicativi ed interpretativi.

Ritenendo, infatti, che l'amministrazione di sostegno possa essere anche un elenco (più o meno dettagliato, più o meno esemplificativo) degli atti delegati (in tutto o in parti) o esclusi, risulta di difficile individuazione (e di facile contrasto) la distinzione tra le ipotesi indicate al punto 2) e quelle indicate al punto 4) dell'allegata bozza di provvedimento.

Insomma, l'ordinaria amministrazione è delegata oppure no? Quali atti sono delegati o rimangono esclusivi del beneficiario?

Ed ancora, dubbio non dissimile sorge nel leggere il punto 5) e il punto 7).

Si ritiene che gli atti di "straordinaria amministrazione" nelle tutele siano quelli indicati negli art. 374 e 375 c.c. (o ad essi riconducibili). Non si comprende, quindi, in un ipotesi del genere, quali altri atti di straordinaria amministrazione residuerebbero da poter *"essere compiuti dal beneficiario esclusivamente con l'assistenza dell'amministratore"* (senza e previa le autorizzazioni di cui alle norme civiliste).

Occorrerebbe altresì approfondire (e ancor meglio chiarire) le peculiarità e le "procedure" che devono compiersi allorquando si immagina una limitazione dei c.d. "diritti personalissimi" del beneficiario. Magari sarà spunto per un successivo approfondimento *ad hoc*.

Avv. Francesco Marcellino